

NULLITA' DELLE MULTE ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

Il presente commento attiene una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che merita menzione non solo per l'interesse giuridico della vicenda, ma anche per il particolare valore affettivo che mi lega alla stessa.

La questione, infatti, era stata rilevata con ricorso dal mio defunto zio, l'avv. Russillo Felicetto il quale, come ha dichiarato l'ex Tenente della Polizia Municipale di Aversa, Mario Mozzarella, "*non si arrendeva mai*" nelle sue battaglie giudiziarie.

L'ordinanza in esame (n. 22867/2014), depositata in cancelleria il 28 ottobre 2014, accoglie i motivi di gravame rilevati dal ricorrente in merito alla nullità delle multe elevate dagli ausiliari del traffico, mancando la prova della loro abilitazione a rilevare l'infrazione contestata. Invero, come ha dichiarato il Presidente dello "Sportello dei Diritti", Giovanni D'Agata, molto spesso le amministrazioni comunali, preoccupate a "far cassa" con parcheggi a pagamento e sanzioni al Codice della strada, trascurano la correttezza delle infrazioni rilevate.

Nel caso di specie, la difesa dell'automobilista, già in primo grado aveva eccepito la nullità del verbale notificato dal Comune, contestando l'abilitazione dell'agente accertatore; i giudici di merito però, ritenendo infondata l'eccezione, avevano respinto il ricorso ribadendo la legittimazione degli ausiliari del traffico a procedere alle contestazioni in materia di sosta. Non condividendo la soluzione prospettata dal Tribunale di Santa Maria C.V. l'avv. Felice Russillo si rivolgeva al Supremo Tribunale di legittimità affidando il suo ricorso a tre motivi.

In accoglimento del primo motivo di gravame con il quale veniva ribadita la nullità della multa, o meglio l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. ex art 360 n. 5 c.p.c., la Cassazione ha affermato che il Giudice di merito "*non ha chiarito – e lo avrebbe dovuto fare – se l'accertatore fosse abilitato, ossia nominato ausiliare del traffico con il provvedimento amministrativo di cui al comma 132 dell'art. 17 L. n. 124/2007*". Nel caso di specie, infatti, il Tribunale si è limitato ad affermare la legittimazione dell'ausiliario a procedere alla contestazione, dando per presupposto la sua abilitazione che, in quanto tale, non è stata provata da alcuna documentazione in atti. Poiché "*la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso dei requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo*".

Avv. Gerardo Russillo